

**Sentenza della Corte (Prima Sezione)  
del 13 luglio 1966 <sup>1</sup>**

**M a s s i m e**

1. *Procedura — Interpretazione di una sentenza — Asserita ambiguità od oscurità — Ricevibilità della domanda d'interpretazione.*  
(Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.A., articolo 41).
2. *Procedura — Interpretazione di una sentenza — Modalità.*  
(Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.A., articolo 41).

1. La questione del se la sentenza da interpretare sia o meno ambigua od oscura rientra nel merito. Ai fini della ricevibilità, è sufficiente che il ricorrente sostenga sussistere ambiguità od oscurità.
2. Per stabilire se il dispositivo di una sentenza sia ambiguo od oscuro, si deve aver riguardo sia alle conclusioni del ricorrente, sia alla motivazione della sentenza stessa.

---

Nella causa 110-63 bis promossa dal

SIG. ALFRED WILLAME,  
residente in Suresnes (Francia), con l'avv. Marcel Grégoire,  
del foro di Bruxelles,  
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Tony  
Biever, boulevard Grande-Duchesse Charlotte 83,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA  
ATOMICA,  
rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Pierre  
Mathijsen, in qualità di agente,

<sup>1</sup> — Lingua processuale : il francese.

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. H. Manzanarès, place de Metz 2,

convenuta,

causa avente ad oggetto : l'interpretazione della sentenza 110-63 pronunciata l'8 luglio 1965 dalla Prima Sezione della Corte (Raccolta, vol. XI, pag. 710 e segg.),

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :

L. Delvaux, presidente di Sezione,  
W. Strauß (relatore) e A. Trabucchi, giudici,  
avvocato generale : J. Gand,  
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### IN FATTO

#### I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

1. In seguito ad un primo parere della Commissione d'integrazione, la convenuta decideva di disdire il contratto col ricorrente; il rapporto di lavoro aveva quindi termine il 3 novembre 1963.

2. Contro detta decisione, il ricorrente promuoveva la causa 110-63 che veniva decisa con sentenza 8 luglio 1963 della Prima Sezione della Corte. La sentenza ha, in particolare,

- annullato la decisione;
- rinviato la pratica dinanzi alla convenuta « affinché sia riaperta la procedura d'integrazione relativa al ricorrente »;
- deciso (punto 3 del dispositivo) che :

- « a) La convenuta è condannata a versare al ricorrente gli emolumenti previsti dal suo contratto prestatutario, per il periodo compreso fra la data in cui, in forza della decisione sopra menzionata, il rapporto col ricorrente ha avuto termine e la data in cui essa gli notificherà una nuova decisione relativa alla sua integrazione o non integrazione;
- b) Dalla somma indicata sub a) verranno dedotti, se del caso :
  - α) Le remunerazioni nette percepite dal ricorrente, per attività professionali extracomunitarie, fra le date sopra indicate;

- β) Gli emolumenti versati dalla convenuta al ricorrente in occasione del suo licenziamento;
- c) α) La convenuta è condannata a versare al ricorrente gli interessi, nella misura del 4,5 % all'anno, sulla somma risultante dall'applicazione dei capoversi a) e b) di cui sopra, nella misura in cui tale somma si riferisce al periodo anteriore alla pronunzia della presente sentenza;
- β) Il periodo per cui detti interessi sono dovuti inizia, per ciascuna mensilità di remunerazione, alla data in cui gli emolumenti relativi al mese di cui trattasi avrebbero dovuto essere pagati ed ha termine con la data in cui essi saranno effettivamente versati al ricorrente. »

3. Fra le parti avevano quindi luogo delle trattative onde risolvere le questioni relative all'applicazione della sentenza, in ispecie alle somme da versarsi al ricorrente come pure al congedo cui aveva diritto; al ricorrente veniva inviato un conteggio.

4. Il 21 dicembre 1965 al ricorrente veniva comunicato che la Commissione della C.E.E.A., statuendo in base ad un nuovo parere della commissione d'integrazione, aveva deciso di porre fine al suo rapporto di lavoro.

5. Il 24 febbraio 1966 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

## II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

- « 1. Interpretare la sentenza 110-63 dell'8 luglio 1965, e più precisamente il punto 3 del dispositivo;
- 2. Dichiarare
  - a) Che il periodo di cui al punto 3, lettera a) del dispositivo ha termine il 21 dicembre 1965;
  - b) Che gli emolumenti previsti dal contratto prestatutario, che la convenuta è stata condannata a versare al ricorrente per il periodo precisato al punto 3, lettera a) del dispositivo della sentenza, vanno calcolati con riferimento al grado A-3 della tabella C.E.C.A. in vigore durante detto periodo;
  - c) Che la sentenza non condanna il ricorrente a pagare gli interessi sugli emolumenti da lui eventualmente riscossi per attività professionali extracomunitarie, durante il periodo di cui trattasi, e in occasione del suo licenziamento;
- 3. Condannare la convenuta alle spese; »

La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

- « 1. Respingere la domanda d'interpretazione della sentenza 8 luglio 1965, essendo questa chiara ed esplicita;
- 2. Condannare il ricorrente alle spese. »

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

Il *ricorrente* assume che il conteggio iniatogli dalla convenuta non corrisponde a quanto deciso dalla Corte al punto 3 del dispositivo.

1. Un primo errore consisterebbe nel fatto che, per calcolare lo stipendio prestatutario dovuto al ricorrente, la convenuta ha preso in considerazione il periodo fino al 31 luglio 1965, mentre a norma della lettera *a*) del punto 3 di cui sopra gli emolumenti gli erano dovuti fino al 21 dicembre 1965.
2. Detti emolumenti avrebbero dovuto essere calcolati in base a quelli dei funzionari di grado A/3 della tabella C.E.C.A.; ne sarebbe risultata la somma mensile di 51 100 FB, in luogo dei 45 502 FB calcolati dalla convenuta.
3. La deduzione di 30 591 FB non troverebbe alcuna giustificazione nella sentenza da interpretare. Si tratterebbe di somme versate al ricorrente per ferie non godute, e ciò anteriormente al 3 novembre 1963. Dette somme non costituirebbero quindi « emolumenti versati dalla convenuta al ricorrente in occasione del suo licenziamento » ai sensi di detta sentenza.
4. La voce C del 'conteggio conterrebbe un duplice errore :
  - « a) La somma in base alla quale vanno calcolati gli interessi dovuti al ricorrente dev'essere modificata, essendo stata stabilita partendo da uno stipendio di 45 502 FB, anziché di 51 100 FB;
  - b) A torto la convenuta si è accreditata interessi sulle somme da dedursi dallo stipendio prestatutario del ricorrente. Detti interessi non sono affatto previsti dalla sentenza».

La *convenuta* ha eccepito all'udienza che il ricorso è irricevibile soprattutto perché la sentenza da interpretare non è oscura né ambigua. Oltre a ciò, le parti si sono nel frattempo accordate circa l'interpretazione di determinati punti della sentenza; per il resto, le conclusioni del ricorrente tendono ad ottenere una modifica della sentenza precedente, ovvero riguardano questioni che non sono state da essa risolte.

Nel merito, la convenuta espone quanto segue :

Sul punto 1

È vero che il periodo da prendere in considerazione ha avuto termine il 21 dicembre 1965. D'altro lato, il ricorrente non contesta che gli emolumenti gli sono stati versati, non solo fino a detta data, ma anzi fino al 21 gennaio 1966, e ciò in ragione del mese di preavviso previsto dal suo contratto prestatutario. È a richiesta del ricorrente, espressamente formulata in una

lettera del 7 settembre 1965, che a partire dal 1° agosto 1965 lo stipendio gli è stato versato mensilmente; esso non poteva quindi figurare nel conteggio.

Sul punto 2

La sentenza si riferisce agli emolumenti previsti dal « contratto prestatutario » del ricorrente; ora, detto contratto indica a tale proposito una somma determinata che è servita di base al calcolo.

Come la Corte ha già dichiarato in altra occasione, il regime statutario della C.E.C.A. è applicabile ai dipendenti assunti in base al contratto detto di Bruxelles soltanto nel caso che questo non contenga clausole che derogano a detto regime.

Sul punto 3

La convenuta rileva che questo punto non figura nelle conclusioni del ricorrente.

Del resto, la somma di cui trattasi è stata giustamente detratta. « La conseguenza dell'annullamento della decisione di disdetta del contratto era... il ritorno, nella misura del possibile, alla situazione precedente. Ciò vale per tutti gli aspetti amministrativi e non solo per lo stipendio ». Il principio della retroattività applicato alle ferie ha come risultato che i giorni cui il ricorrente aveva diritto nel novembre 1963 devono essere presi in conformità alle disposizioni prestatutarie in vigore in tale epoca, il che è del resto avvenuto in seguito ad un accordo intervenuto fra il ricorrente e l'amministrazione.

Sul punto 4

- a) Vedi supra, punto 2.
- b) « La convenuta è d'accordo col [ricorrente] e riconosce che nel conteggio è stato commesso un errore »; questo errore è stato riparato mediante versamento al ricorrente di 239 FB.

#### IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso che non era necessaria l'istruttoria.

Le parti sono state sentite nelle loro difese orali nell'udienza del 9 giugno 1966.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 giugno 1966.

IN DIRITTO

I — Sulla ricevibilità

Il ricorrente chiede alla Corte d'interpretare il punto 3 del dispositivo della sentenza 8 luglio 1965, 110-63, pronunciata fra le stesse parti.

1) Il ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare che il periodo di cui alla lettera a) di detto punto 3 — cioè « il periodo compreso fra la data in cui, in forza della decisione [annullata dalla sentenza da interpretare], il rapporto col ricorrente ha avuto termine e la data in cui [la convenuta] gli notificherà una nuova decisione relativa alla sua integrazione o non integrazione » — finisce il 21 dicembre 1965.

A norma dell'articolo 41 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia C.E.E.A., la Corte è competente ad interpretare una sentenza da essa pronunciata « in caso di difficoltà sul senso e la portata » di questa. Nella specie, non sussiste alcuna difficoltà, essendo le parti d'accordo sul fatto che il periodo di cui trattasi ha termine il 21 dicembre 1965.

Oltre a ciò, la domanda del ricorrente non riguarda l'interpretazione della sentenza 110-63 — che non ha potuto statuire su una data in quel momento ancora incerta — bensì la sua applicazione a fatti determinati.

Il capo della domanda è quindi irricevibile.

2) Il ricorrente chiede alla Corte di statuire che la sentenza 110-63 « non condanna il ricorrente a pagare gli interessi sugli emolumenti da lui eventualmente riscossi per attività professionali extracomunitarie, durante il periodo di cui trattasi, e in occasione del suo licenziamento ».

La convenuta non contesta questo assunto; non vi è quindi alcuna « difficoltà sul senso e la portata » della sentenza da interpretare, a termini dell'articolo 41 sopra citato.

Se fra le parti vi sono divergenze circa il diritto della convenuta di dedurre determinate somme dall'ammontare da versarsi al ricorrente, si tratta di questioni riguardanti l'applicazione e non l'interpretazione della sentenza di cui trattasi.

Il capo della domanda è perciò irricevibile.

3) Il ricorrente fa poi carico alla convenuta di aver calcolato l'ammontare dovutogli in forza della sentenza 110-63, deducendone una somma anteriormente corrispostagli per ferie non godute. Questa censura tuttavia non figura tra le conclusioni dell'atto introduttivo.

Per il combinato disposto degli articoli 102 e 38, d, del rego-

lamento di procedura, la domanda d'interpretazione deve contenere le conclusioni del ricorrente. Posto che la condizione non è stata soddisfatta, né è stato addotto alcun motivo atto a giustificare l'omissione, questo capo della domanda è irricevibile.

4) Il ricorrente conclude infine a che la Corte dichiari « che gli emolumenti previsti dal contratto prestatutario, che la convenuta è stata condannata a versare al ricorrente per il periodo precisato al punto 3, lettera a), del dispositivo della sentenza, vanno calcolati con riferimento al grado A/3 della tabella C.E.C.A. in vigore durante detto periodo ».

La convenuta eccepisce l'irricevibilità di questo capo della domanda, in primo luogo perché il testo della sentenza 110-63 non sarebbe ambiguo né oscuro, e in secondo luogo perché la questione sarebbe estranea alla controversia decisa con detta sentenza.

La Corte rileva che la questione del se la sentenza da interpretare sia o meno ambigua od oscura rientra nel merito. Ai fini della ricevibilità, è sufficiente a tale proposito che il ricorrente sostenga sussistere ambiguità od oscurità. Nella fattispecie, le deduzioni del ricorrente si possono interpretare in questo senso.

Nella sentenza 110-63, inoltre, il ricorrente aveva concluso in subordine — cioè per il caso in cui la Corte, pur annullando la decisione di non integrazione, non ordinasse l'integrazione del ricorrente — chiedendo che la convenuta fosse condannata a versargli « la remunerazione relativa alle funzioni da lui esercitate », e ciò « fino al momento in cui sarà stata validamente adottata dalla convenuta una nuova decisione nei suoi confronti ».

La sentenza 110-63 ha accolto queste conclusioni subordinate; la questione attualmente sollevata non esorbita quindi dalla controversia decisa con la sentenza da interpretare.

Da tutti questi elementi risulta che questo capo della domanda è ricevibile.

## II — Nel merito

Dalle considerazioni esposte sopra, sub I, emerge che il ricorso dev'essere esaminato nel merito soltanto per quanto riguarda il capo della domanda relativo al calcolo degli emolumenti previsti dal contratto prestatutario del ricorrente.

Per stabilire se il dispositivo di una sentenza sia ambiguo od oscuro, si deve aver riguardo sia alle conclusioni del ricorrente, sia alla motivazione della sentenza stessa.

Al punto 3 del dispositivo, il cui inciso « gli emolumenti previsti dal suo contratto prestatutario » costituisce oggetto del presente capo della domanda, la sentenza 110-63 ha accolto le conclusioni del ricorrente relative alla condanna della convenuta « a versare al ricorrente la remunerazione relativa alle funzioni

da lui esercitate, cioè 45 502 FB netti al mese ...» La Corte non ha quindi potuto assegnare al ricorrente un importo superiore a quello da lui domandato.

D'altro lato, a termine della motivazione della sentenza, « a causa dell'annullamento della decisione impugnata, il ricorrente va considerato come tuttora in servizio presso la convenuta, alle condizioni previste dal suo contratto di assunzione ».

La parte della sentenza 110-63 qui considerata non è quindi affatto ambigua né oscura.

Le conclusioni del ricorrente, ove fossero dirette ad ottenere altri vantaggi, verterebbero sul contenuto del contratto di assunzione, cioè su un oggetto estraneo alla sentenza 110-63; esse non potrebbero quindi dar luogo ad interpretazione.

### III — Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente. Per il combinato disposto degli articoli 69, paragrafo 2, e 70 del regolamento di procedura, egli dovrebbe quindi sopportare le spese del giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla convenuta.

Il ricorso ha però consentito di rettificare un errore di calcolo commesso dalla convenuta e da questa non contestato. A norma dell'articolo 70, paragrafo 3, 1° comma, del regolamento di procedura, appare quindi opportuno compensare le spese come sarà detto nel dispositivo.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,  
sentita la relazione del giudice relatore,  
sentite le deduzioni orali delle parti,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,  
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.A., in ispecie l'articolo 41,  
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie gli articoli 38, 69, 70 e 102,  
vista la sentenza pronunciata dalla Corte l'8 luglio 1965 nella causa 110-63,

#### LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria,  
dichiara e statuisce :

1. Il presente ricorso non dà luogo ad interpretazione della sentenza 110-63.

2. La convenuta sopporterà le proprie spese e un terzo di quelle sostenute dal ricorrente, restando a carico di questo gli altri due terzi.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 13 luglio 1966.

Delvaux

Strauß

Trabucchi

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 13 luglio 1966.

Il cancelliere

Il presidente della Prima Sezione

A. Van Houtte

L. Delvaux

### **Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand presentate il 16 giugno 1966 <sup>1</sup>**

*Signor Presidente, signori Giudici,*

Il sig. Willame vi chiede d'interpretare il punto 3 del dispositivo della sentenza con cui, l'8 luglio 1965, avete deciso la controversia fra lui e l'Euratom.

Ricorderete i fatti che hanno portato a tale sentenza.

In seguito al parere sfavorevole della Commissione d'integrazione in merito alla nomina in ruolo del ricorrente, che era stato assunto a contratto il 18 agosto 1958, venne notificata al ricorrente stesso la disdetta del contratto di lavoro. Col ricorso 110-63 egli contestò dinanzi a voi la legittimità della decisione di licenziamento presa dalla Commissione dell'Euratom, invocando fra l'altro l'irregolare svolgimento delle operazioni da parte della Commissione di integrazione.

Avendo ritenuto la procedura effettivamente affetta da un vizio sostanziale, voi avete annullato la decisione di licenziamento del 5 settembre 1963 e avete rinviato la pratica dinanzi alla Commissione dell'Euratom affinché fosse riaperta la procedura di integrazione. Si tratta dei punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza, che hanno rimesso il Willame nella posizione di dipendente contrattuale candidato al passaggio in ruolo.

Rimanevano da fissare i suoi diritti sotto l'aspetto economico, e su questi decise il punto 3, che ora vi si chiede di interpretare.

<sup>1</sup> — Traduzione dal francese.